

Correzione

Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il raccordo autostradale nella regione di Basilea e Weil am Rhein

del 9 giugno 1978 (RU 1980 985; RS 0.725.121)

Art. 9 cpv. 2

Invece di:

(2) Le merci in provenienza dalla Repubblica federale di Germania e introdotte direttamente nelle dipendenze, sono trattate, dal profilo doganale, dell'imposta sulla cifra d'affari, dell'imposta sul consumo e del diritto di monopolio, da un lato e, dall'altro, per quanto concerne il sistema dell'importazione, dell'esportazione e del transito, secondo le condizioni stabilite nel capoverso 6, come se fossero state trasportate attraverso il confine comune. La Svizzera riscuote su queste merci le tasse d'importazione secondo il diritto svizzero.

Leggasi:

(2) Le merci in provenienza dalla Repubblica federale di Germania e introdotte direttamente nelle dipendenze sono trattate, dal profilo doganale, dell'imposta sul consumo e del diritto di monopolio, da un lato e, dall'altro, per quanto concerne il sistema dell'importazione, dell'esportazione e del transito, secondo le condizioni stabilite nel capoverso 6, come se fossero state trasportate attraverso il confine comune. La Svizzera riscuote su queste merci le tasse d'importazione secondo il diritto svizzero.

18 febbraio 2014

Cancelleria federale

